SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 aprile 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero dell'ambiente

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1993-15 marzo 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

94A2261

SUPPLEMENTO DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 8:

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni: 5% serie ordinaria trentennale; 6% serie speciale «A.N.A.S.»; 6% serie ordinaria trentennale; 7% serie speciale «A.N.A.S.»; 7% serie ordinaria trentennale; 8% serie ordinaria trentennale; 9% serie ordinaria trentennale; 10% serie ordinaria ventennale; 10% serie ordinaria trentennale; 12% serie ordinaria quindicennale; 13,50% serie ordinaria quindicennale; 16,50% serie ordinaria quindicennale; 17% serie ordinaria quindicennale; 17,50% serie ordinaria quindicennale; 18% serie ordinaria quindicennale. Estrazioni effettuate il 1° aprile 1994.

94A2374

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1994, n. 231.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero del periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 a 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui

all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2. Le predette competenze, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato all'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e all'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 6.».

2. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale,

designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria;

l) da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori.».

3. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato.».

5. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 2, lettere *i)* ed *l)*.».

6. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *i)*; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.».

7. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

8. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 108, 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, commi primo, secondo e terzo; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1995.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*
GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1994.

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992, ed in particolare il comma 7 dell'art. 12 che autorizza il Ministro della sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato art. 12;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993 (parere n. 4/93);

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 1.

Attività delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14, primo comma, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:

a) di una diagnosi funzionale del soggetto;

b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;

c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap.

Art. 2.

Individuazione dell'alunno come persona handicappata

1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

Art. 3.

Diagnosi funzionale

1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale

deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a) i dati anagrafici del soggetto,

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:

a) *l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto,* con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;

b) *diagnosi clinica,* redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) *cognitivo,* esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;

b) *affettivo-relazionale,* esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;

c) *linguistico,* esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

d) *sensoriale,* esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;

e) *motorio-prassico,* esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

f) *neuropsicologico,* esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale;

g) *autonomia* personale e sociale.

5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato «A» al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

Art. 4.
Profilo dinamico funzionale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

*b.*1) *cognitivo,* esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;

*b.*2) *affettivo-relazionale,* esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

*b.*3) *comunicazionale,* esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

*b.*4) *linguistico,* esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

*b.*5) *sensoriale,* esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;

*b.*6) *motorio-prassico,* esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;

*b.*7) *neuropsicologico,* esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;

*b.*8) *autonomia,* esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;

*b.*9) *apprendimento,* esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età pre-scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).

4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato «B» al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno

Art. 5.

Piano educativo individualizzato

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2 Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 13 della legge n 104 del 1992

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Art. 6

Verifiche

1 Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.

Art. 7.

Vigilanza

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n 16

ALLEGATO " A "

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DELLA

D I A G N O S I   F U N Z I O N A L E

di

COGNOME..........................

NOME..............................

Espressioni sintetiche di potenzialità maggiormente compromesse e difficoltà registrabili.

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
COGNITIVA 1. livello di sviluppo raggiunto		
2. capacità di integrazione delle competenze		
AFFETTIVO RELAZIONALE 1. Livello di autostima		
2. Rapporto con gli altri		
LINGUISTICA 1. Comprensione		
2. Produzione		
3. altri linguaggi alternativi e/o integrativi		
SENSORIALE 1. Vista: tipo e grado di deficit.		
2. Udito: tipo e grado di deficit.		
3. Tatto: tipo e grado di deficit.		

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
MOTORIO-PRASSICA 1.motricità globale		
2.motricità fine		
NEUROPSICOLOGICA 1.memoria		
2.attenzione		
3.organizzazione spazio-temporale		
DELLA AUTONOMIA 1.personale		
2.sociale		

DIAGNOSI FUNZIONALE (redatta in forma conclusiva)

....
....
....
....

I COMPONENTI

ALLEGATO " B "

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

di

COGNOME....................

NOME.......................

ANALISI DELLO SVILUPPO POTENZIALE DELL'ALUNNO

SECONDO I PARAMETRI MAGGIORMENTE COMPROMESSI

SCHEDE INDICATIVE RELATIVE A :

2.a - Asse cognitivo

2.b - Asse affettivo relazionale

2.c - Asse comunicazionale

2.d - Asse linguistico

2.e - Asse sensoriale

2.f - Asse motorio pràssico

2.g - Asse neuropsicologico

2.h - Asse dell'autonomia

2.i - Asse dell'apprendimento

Scheda 2.a

ASSE COGNITIVO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Livello di sviluppo cognitivo			
2. Strategie			
3. Uso in modo integrato di competenze diverse			

Scheda 2.b

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Area del "sè".			
2. Rapporto con gli altri.			
3. Motivazione al rapporto.			

Scheda 2.c

ASSE COMUNICAZIONALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Mezzi privilegiati.			
2. Contenuti prevalenti.			
3. Modalità di interazione.			

Scheda 2.d

	ASSE LINGUISTICO		
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Comprensione.			
2. Produzione.			
3. Uso comunicativo.			
4. Uso di linguaggi alternativi e/o integrativi.			

Scheda 2.e

ASSE SENSORIALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Funzionalità visiva.			
2. Funzionalità uditiva.			

Scheda 2.f

ASSE MOTORIO - PRASSICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Motricità globale.			
2. Motricità fine.			
3. Prassie semplici e complesse.			

Scheda 2.g

ASSE NEUROPSICOLOGICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Capacità mnesiche			
2. Capacità attentive			
3. Organizzazione spazio-temporale			

Scheda 2.h

ASSE DELL'AUTONOMIA			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse.	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Autonomia personale.			
2. Autonomia sociale.			

Scheda 2.i

	ASSE DELL'APPRENDIMENTO		
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Gioco e grafismo (in età pre-scolare)			
2. Lettura e scrittura (in età scolare)			
3. Uso spontaneo (delle competenze acquisite)			
4. Apprendimenti curriculari			

PROFILO DINAMICO -FUNZIONALE REDATTO IN FORMA CONCLUSIVA

....

....

....

....

....

I REDATTORI

Sanitari..
....
....

Scolastici..
....
....

Familiari..
....
....

AVVERTENZA:

Il presente decreto, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 1994, viene ripubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* in quanto nella precedente pubblicazione si sono verificati errori di stampa nella impaginazione degli allegati al decreto medesimo..

94A2245

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1994.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1993 concernente assegnazione alle regioni adriatiche della somma di L. 30.000.000.000 per interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1993, che ha individuato i criteri di ripartizione dello stanziamento recato dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, ed ha ripartito l'importo di lire 30 miliardi determinato dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), indicando le relative quote messe a disposizione di ciascuna regione ed assegnando alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di L. 2.949.500.000,

Riscontrato che, per mero errore materiale, in detto decreto risulta indicata in favore della citata regione la somma di L. 2.949.500.000, anziché la somma di L. 2.940.500.000 spettante a detta regione sulla base dei criteri di ripartizione individuati;

Ravvisata la necessità di procedere alla correzione di tale errore materiale;

Vista la delega attribuita in materia al Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Maccanico;

Decreta.

La somma spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi stanziati per l'anno 1993 dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 424, è determinata in L. 2.940.500 000 anziché in L. 2.949.500.000.

Roma, 2 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato delegato
MACCANICO

94A2437

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994

Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 26, comma 3, del citato decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, che demanda alla autorità competente in materia di spettacolo il compito di emanare le relative norme di attuazione;

Ravvisata la necessità ed urgenza di procedere alla emanazione di tali norme di attuazione, al fine di regolamentare ed esplicitare talune disposizioni poste dal citato decreto-legge;

Sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo nella seduta del 24 marzo 1994,

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 26/1994, la denuncia di inizio lavorazione dei film dovrà essere presentata a firma autenticata del legale rappresentante della impresa produttrice e dovrà contenere — oltre agli elementi indicati dall'art. 23 della legge n. 1213/1965 — anche la formale dichiarazione giurata che la società produttrice è titolare dei diritti di utilizzazione del film e che lo stesso è destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica. Nella denuncia di inizio lavorazione, inoltre, il produttore dovrà anche indicare se il film si intende realizzato quale film «di produzione nazionale» o «di interesse culturale nazionale», precisando in tal caso se trattasi di un progetto con requisiti artistici e culturali o artistici e spettacolari, ai sensi, rispettivamente dei commi 4 e 5 del citato art. 2.

2. Per i film «di interesse culturale nazionale» il produttore dovrà dichiarare nelle forme di cui al precedente comma, nella denuncia di inizio lavorazione, che la maggioranza degli interpreti principali ed almeno i tre quarti di quelli secondari saranno di cittadinanza italiana — salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 26/1994 — e utilizzeranno la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta che per l'eventuale postsincronizzazione.

Art. 2.

1. I provvedimenti di riconoscimento della nazionalità italiana ai film di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994, sono emanati con decreto della Autorità competente in materia di spettacolo, che può delegare al riguardo il direttore generale dello spettacolo.

2. La dichiarazione di nazionalità italiana è rilasciata su apposita istanza di parte previo accertamento, sulla copia campione e sulla documentazione presentata, della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 2

del decreto-legge n. 26/1994, rispettivamente per i film «di produzione nazionale», «di interesse culturale nazionale» e per quelli di coproduzione o compartecipazione. Allo scopo di assicurare una armonica attuazione delle norme poste dal citato decreto-legge n. 26/1994, l'Amministrazione avrà cura di acquisire il parere della commissione di esperti prima di procedere al rilascio della dichiarazione di nazionalità, da iscrivere, a norma dell'art. 2, comma 9, del medesimo decreto-legge, negli appositi registri istituiti presso gli uffici.

3. Per i film di produzione nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994, sulla base degli elementi desumibili dalla denuncia di inizio della lavorazione e dalla documentazione alla stessa allegata, con provvedimento del direttore generale dello spettacolo, sarà concessa, a domanda dell'interessato, in via preventiva, una dichiarazione provvisoria di nazionalità. Tale dichiarazione verrà revocata, a film ultimato, con le procedure previste al comma precedente, ove il film stesso non presenti i requisiti preventivamente accertati. Può essere altresì revocata in ogni momento, quando risulti agli atti dell'Amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati.

4. Per i film «di interesse culturale nazionale», ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994, la dichiarazione di nazionalità può venir concessa, in via preventiva, sulla base degli elementi desumibili dalla denuncia di inizio lavorazione e dalla documentazione alla stessa allegata. Tale dichiarazione è rilasciata con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione per la cinematografia di cui all'art. 3 della legge n. 1213/1965, che valuterà la sussistenza, nei singoli progetti, di significative qualità artistiche e culturali, o artistiche e spettacolari, richieste dall'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 26/1994. I pareri della sottocommissione debbono essere assunti con una maggioranza qualificata pari ad almeno la maggioranza dei componenti. Uno o più componenti dissenzienti, con formale richiesta scritta, entro il termine di cinque giorni dalla data della riunione, o l'interessato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del parere, possono chiedere che siano rimessi gli atti all'Autorità competente in materia di spettacolo, la quale provvede al riguardo, entro trenta giorni, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. Il capo del Dipartimento dello spettacolo, ove non condivida il parere della sottocommissione, può rimettere gli atti all'Autorità competente in materia di spettacolo, che provvederà con le modalità di cui sopra.

Con le stesse procedure, a film ultimato, dovrà essere confermato il requisito della spettacolarità, procedendo alla visione del film stesso.

Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per motivi artistici e culturali, tale riconoscimento può essere revocato solo per il mancato rispetto di quanto previsto nella denuncia di inizio lavorazione in ordine alla partecipazione degli autori, attori e tecnici qualificati, nonché della sceneggiatura; a tal fine le imprese produttrici sono tenute a notificare al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'istituto di credito le eventuali variazioni, per l'ulteriore valutazione da parte degli organi competenti.

5. Sempre ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994 il produttore, contestualmente all'inoltro della domanda debitamente documentata per accedere al mutuo, presentata all'autorità competente, dovrà inviarne copia all'istituto di credito concessionario dei fondi statali, che predisporrà entro trenta giorni, o farà predisporre nello stesso termine da società specializzata scelta nell'albo delle società di certificazione dei bilanci, un esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario.

Il risultato di tale esame dovrà essere fornito, entro i suddetti trenta giorni, al Comitato per il credito cinematografico, perché questo possa deliberare l'entità dell'importo del finanziamento.

Art. 3.

1. Le riprese in interni, in Italia, dei film di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994 debbono essere effettuate interamente in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati ed in possesso del relativo certificato di agibilità, valido cinque anni e rilasciato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita apposita commissione tecnica, nominata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, presieduta dal direttore generale dello spettacolo o da suo delegato e composta da uno dei rappresentanti rispettivamente previsti dalle lettere *g), p), s), t)* e *z)* dell'art. 3, primo comma, della legge n. 1213/1965.

2. Eventuali deroghe dall'obbligo di cui al comma precedente, per la effettuazione in tutto o in parte di riprese dal vero, possono venire concesse con provvedimento dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sulla base di apposita istanza dell'impresa produttrice presentata contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione e su conforme parere della sottocommissione per la cinematografia, che valuterà le esigenze di ordine artistico dell'iniziativa, come documentate dalla produzione mediante motivata relazione del regista.

3. Nell'ipotesi in cui le riprese del film in esterni o in interni dal vero si effettuino in maggioranza all'estero, si seguirà una procedura analoga a quella indicata nel comma precedente. Non è in alcun caso consentito l'utilizzo di teatri di posa extracomunitari, salvo per i film realizzati in regime di coproduzione e compartecipazione.

Art. 4.

1. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 26/1994, con particolare riferimento all'utilizzo della lingua italiana — anche in fase di postsincronizzazione — da parte della maggioranza degli interpreti principali e dei tre quarti dei secondari, viene effettuato sia in base agli elementi documentali (dichiarazione autenticata, a consuntivo, della produzione ed eventuale idonea altra documentazione), sia anche sulla base di ispezioni sui luoghi di ripresa e/o di postsincronizzazione che possono essere disposte dall'Amministrazione, ovvero attraverso l'esame dei materiali di lavorazione.

Art. 5.

1. I film di cui all'art. 8, comma 1, settimo capoverso, del decreto-legge n. 26/1994 potranno essere sottoposti al parere del Comitato per il credito cinematografico solo se in possesso della dichiarazione preventiva di nazionalità italiana, di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto. Il requisito delle «rilevanti finalità culturali ed artistiche», dovrà essere valutato dal Comitato stesso che, a tali fini, all'inizio di ogni esercizio stabilirà i criteri di esame. La relativa istanza di parte, debitamente documentata, dovrà essere presentata all'Amministrazione entro e non oltre il 31 marzo di ciascun esercizio finanziario. In sede di prima applicazione potranno essere selezionati dal Comitato per il credito cinematografico i progetti presentati entro il 15 maggio 1994.

2. Per i film ammessi ai benefici di cui alle leggi n. 1213/1965 e n. 819/1971, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 26/1994, si intendono quelli per i quali gli interessati abbiano proceduto alla stipula del contratto di mutuo e l'istituto mutuante abbia già erogato, in tutto o in parte, il finanziamento. Per i film per i quali non vi sia stata alcuna erogazione o sia intervenuto solo il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico, gli interessati, con atto formale indirizzato all'istituto mutuante e al Dipartimento dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, possono rinunciare ai suddetti benefici e ripresentare o integrare la denuncia di inizio lavorazione ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, entro lo stesso termine di sessanta giorni sopra indicato.

Art. 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2477

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994.

Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 17 del citato decreto-legge n. 26/1994;

Ritenuto di dover fissare criteri e principi generali relativi alla erogazione e ammortamento dei mutui anche ed in particolare in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 17 del decreto-legge n. 26/1994;

Sentito il Comitato per il credito cinematografico;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale la valutazione tecnico-economica di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 26/1994 dovrà tener conto della capacità imprenditoriale e patrimoniale dell'impresa di produzione, distribuzione ed esportazione del film stesso.

Per i film di interesse culturale nazionale la suddetta valutazione dovrà tener conto esclusivamente:

a) della capacità imprenditoriale determinata sulla base dell'attività pregressa dell'impresa nel settore cinematografico e dei risultati conseguiti oppure, ove trattasi di impresa di nuova costituzione, della capacità professionale dei responsabili dell'impresa stessa valutata dal Comitato per il credito cinematografico di cui all'articolo 27 della legge n. 1213/1965, sulla base dei risultati conseguiti sul piano professionale sotto il profilo tecnico organizzativo ed, eventualmente, anche artistico nell'attività in precedenza svolta sempre nel settore cinematografico;

b) i proventi potenziali determinabili sulla base di un piano programmatico di diffusione e di distribuzione in Italia e all'estero, presentato dall'impresa sulla base di intese preliminari con distributori, esportatori, diffusori e imprese che svolgono attività relativa o altri modi di sfruttamento del film.

Art. 2.

I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale sono concessi sul costo industriale del film e sono garantiti sulla scorta del patrimonio aziendale esistente nonché sui proventi del film stesso, per la parte di costo non assistita dal fondo di garanzia. I finanziamenti sono erogati a stati di avanzamento, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture da liquidare entro e non oltre tre mesi dalla loro emissione, accertata con le modalità di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 26/1994.

Art. 3.

La durata dei mutui per quanto riguarda i film di produzione nazionale è fissata in tre anni; per quelli di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965 e successive modificazioni è fissata in due anni. All'ammortamento dei mutui concorrono tutti i proventi del film in Italia e all'estero, di spettanza del mutuatario.

Per i film di produzione nazionale tutti i suddetti proventi sono destinati interamente dalla prima lira alla copertura del mutuo. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i suddetti proventi sono destinati, secondo le rispettive quote percentuali in rapporto al costo consuntivo del film, all'ammortamento del mutuo e all'investimento effettuato direttamente dall'impresa produttrice. Una volta recuperato interamente il costo del film una quota pari al 7% degli ulteriori proventi è destinata agli autori italiani che hanno collaborato alla realizzazione del film.

Art. 4.

Per i film assistiti dal fondo di garanzia, qualora decorsi i due anni dalla stipula del mutuo questo non sia stato interamente ammortizzato per la parte del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia, sulla base della relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento, verrà concordato un nuovo piano di ammortamento della durata di tre anni.

Nel piano di ammortamento si dovrà considerare:

a) ulteriori possibili modi di sfruttamento ed eventuali nuovi proventi;

b) eventuale cessione a favore dell'istituto bancario dei proventi del produttore già maturati e che matureranno in base al suddetto piano di sfruttamento;

c) eventuale cessione di proventi relativi ad altri prodotti cinematografici che abbiano già ammortizzato eventuali mutui accesi su fondi statali.

Art. 5.

Decorsi gli ulteriori tre anni, di cui al precedente art. 4, qualora resti ancora da ammortizzare una quota del mutuo non assistita dal fondo di garanzia, l'istituto bancario creditore dovrà rivalersi, per il residuo debito non assistito dal fondo di garanzia sull'impresa di produzione, distribuzione o esportazione.

Art. 6.

Qualora alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4 resti ancora da ammortizzare, interamente o in parte, la quota del mutuo assistita dal fondo di garanzia, la relativa posta dovrà essere versata al fondo di intervento di cui alla legge n. 819/1971. L'istituto di credito resta titolare dei diritti di utilizzazione e dei relativi proventi nella misura percentuale pari al rapporto fra il costo totale consuntivato del film a carico dell'impresa produttrice e il proprio credito, fino a totale rimborso della suddetta quota coperta dalla garanzia e non ammortizzata, da versare sul fondo di intervento di cui alla legge n. 819/1971.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2478

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994.

Istituzione della giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi in favore di autori di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 8, comma 4, del predetto decreto-legge, il quale prevede la nomina di una giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi in favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano, al fine di promuovere la ricerca creativa;

Vista la lettera *c)* del quarto comma del predetto art. 8, in cui si prevede che tra i componenti della giuria per la selezione delle sceneggiature vi siano due autori, un produttore, un distributore ed un critico cinematografico, la cui nomina viene effettuata dall'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria;

Ritenuta l'opportunità che la proposta delle terne venga formulata da parte delle associazioni di categoria rappresentate in seno alla stessa commissione centrale per la cinematografia, di cui all'art. 3 della legge n. 1213/1965 e successivi articoli;

Ritenuta inoltre la necessità di procedere alle designazioni, sentita la commissione centrale cinema, di componenti supplenti, da nominare solo in caso di cessazione dalla carica di quelli effettivi e ciò al fine di assicurare la continuità dello svolgimento dei lavori;

Ritenuta, in conclusione, la necessità di procedere alla costituzione della precitata giuria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1993 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Maccanico le funzioni ed i compiti in materia di turismo e di spettacolo;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia;

Decreta:

Art. 1.

E istituita presso l'Autorità competente in materia di spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto-legge 4 dicembre 1993) la giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi previsti dal secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.

Art. 2.

La predetta giuria, è presieduta da una personalità in materia di spettacolo scelta dall'Autorità competente tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera *z)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore ed un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentate in seno alla commissione stessa.

Per ogni componente effettivo è designato, sentita la commissione centrale per la cinematografia, un supplente che viene nominato solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare e sino al termine del mandato a questo conferito.

Due dipendenti della Direzione generale dello spettacolo di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

Non possono far parte della giuria i componenti del comitato per il credito cinematografico, salvo il direttore generale dello spettacolo.

Art. 3.

La designazione nominativa dei componenti della giuria, del presidente e del segretario della stessa sarà effettuata con successivo decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

I componenti resteranno in carica per l'esame delle sceneggiature relative al biennio 1994-1995.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2479

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994.

Determinazione del numero, dell'importo, del termine e delle modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei premi concessi annualmente a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema;

Visto l'art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge, il quale prevede che l'Autorità competente in materia di spettacolo determini, con cadenza biennale, il numero, l'importo, il termine e le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei premi concessi annualmente a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano, al fine di promuovere la ricerca creativa;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Maccanico le funzioni ed i compiti in materia di turismo e spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di ciascun premio che, previa selezione da parte della competente giuria, prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 26/1994, viene riconosciuto a favore degli autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano, è fissato in 40 milioni di lire per il biennio 1994-1995.

Art. 2.

I premi annualmente conferibili sono in numero di dieci e, quelli eventualmente non assegnati nel corso del primo anno del biennio, vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nell'anno successivo.

Art. 3.

Oltre ai premi, la competente giuria può esprimere, annualmente, fino a cinque menzioni speciali in ragione della originalità delle sceneggiature o della qualità dei soggetti.

Art. 4.

Sono ammesse a selezionare sceneggiature scritte in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.

Le opere, opportunamente redatte e divise per scene e dialoghi, devono essere accompagnate da un soggetto-sinossi ed i relativi elaborati presentati in forma e stile corretti.

Ciascun autore può partecipare con una sola sceneggiatura l'anno. Non possono essere ammesse alla selezione sceneggiature già depositate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 26/1994 presso il Dipartimento della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso la S.I.A.E. nonché quelle già avviate a realizzazione in film, di cui siano iniziate le riprese. Per concorrere al premio, le sceneggiature dovranno essere presentate in dieci copie al Dipartimento dello spettacolo - Ufficio per la cinematografia, entro il termine di due mesi che decorrerà dall'inizio di ciascun esercizio finanziario e, in sede di prima applicazione, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora la presentazione avvenga a mezzo posta, la stessa dovrà essere effettuata con r/ar entro il termine di quarantacinque giorni dall'inizio di ciascun esercizio finanziario e, in sede di prima applicazione, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, facendo fede il timbro di spedizione postale.

All'atto della presentazione della sceneggiatura il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità di non aver ceduto i diritti di utilizzazione della sceneggiatura stessa.

Art. 5.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme, motivato parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

I diritti di tutte le opere concorrenti, ancorché premiate e/o menzionate, restano a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà degli autori.

Le opere non premiate vengono restituite agli autori, salvo una copia che resta agli atti d'ufficio.

Art. 6.

In sede di prima applicazione del presente decreto possono concorrere anche le sceneggiature relative a progetti per i quali sia stata già presentata all'Amministrazione istanza di finanziamento ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1213/1965 purché il produttore, se diverso dall'autore, rinunci a percepire l'eventuale premio.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2480

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994.

Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819,

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, che reca interventi urgenti in favore del cinema;

Visto l'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 26/1994 che prescrive la necessità di fissare per tre anni l'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche,

Considerata l'opportunità di fissare l'indicato importo in una misura congrua tenendo conto delle esigenze del settore in armonia con i limiti di intervento posti dallo stesso art 8, comma 8, del decreto-legge n. 26/1994;

Tenuto conto che il costo medio di un film di lungometraggio nell'anno 1993 è stato determinato in un importo pari a L. 2.800.000.000 e che appare congruo, in considerazione dei presumibili aumenti di costo, determinare lo stesso costo medio per il prossimo triennio in un importo pari a L. 3.000.000.000;

Considerato che il costo medio dei film di cui all'art. 28 della legge n 1213/1965 e successive modificazioni ed integrazioni può correttamente essere fissato in misura pari al 50% di detto costo medio, e cioè in un importo pari a L. 1.500.000.000;

Considerato, altresì, che, mediamente, i compensi di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati sono determinabili in una misura complessiva non inferiore ad un terzo del costo del film;

Su proposta della commissione centrale per la cinematografia,

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1994-1996, ai fini della concessione del mutuo di cui all'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, il costo del film, è valutabile fino ad un massimo di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

È ammissibile a finanziamento il 90% del costo del film, entro il limite massimo valutabile di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del mutuo, dall'importo di cui all'art. 1 del presente decreto dovrà essere dedotto non meno del 30% dei compensi di regista/i, soggettista/i, sceneggiatore/i, attori e tecnici qualificati.

Art. 4.

I compensi di cui al precedente art. 3 non potranno essere complessivamente inferiori ad un terzo del costo del film valutabile.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2481

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 26/1994,

Ritenuto di dover fissare l'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi di cui al comma 1 del citato art. 20 del decreto-legge n. 26/1994;

Sentito il Comitato per il credito cinematografico;

Decreta:

Art. 1.

1. Sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», i proprietari e gli esercenti di sale cinematografiche possono richiedere la concessione di

mutui a tasso agevolato o di contributi sugli interessi gravanti sui mutui stipulati con enti creditizi per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Il mutuo a tasso agevolato od il contributo in conto interessi possono essere concessi con riferimento ad un importo non eccedente il 70 per cento del costo dell'investimento, elevato al 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti in comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e, comunque, in comuni e loro ripartizioni amministrative periferiche che ne siano sprovvisti;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale o multisale.

3. Il tasso di interesse sui mutui concessi sul fondo di sostegno ai sensi del presente decreto è stabilito nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale, fissato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo e nel 30 per cento dello stesso tasso di riferimento relativamente agli investimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del precedente comma 2.

4. Il contributo sugli interessi concesso sul fondo di sostegno per i mutui stipulati con enti creditizi è stabilito nella misura necessaria a consentire che l'interesse a carico del mutuatario sia pari al 30 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale e del 25 per cento dello stesso tasso di riferimento relativamente agli investimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del precedente comma 2. Il contributo verrà corrisposto direttamente all'istituto mutuante entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'istituto stesso attestante l'avvenuto incasso della quota di ammortamento.

Art. 2.

1. Ai fini della concessione del mutuo a tasso agevolato e del contributo in conto interessi per investimenti intesi alla realizzazione di una singola sala monoschermo di capienza non inferiore a cento posti, l'ammontare massimo del costo ammissibile entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti ed è così stabilito:

a) importo base di lire 1000 milioni ed un importo aggiuntivo di lire 200 milioni con il massimale complessivo di L. 2,5 miliardi, per le sale di nuova edificazione, anche con funzione polivalente;

b) importo base di lire 700 milioni ed importo aggiuntivo di lire 150 milioni con il massimale complessivo di lire 2 miliardi, per le sale derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili preesistenti;

c) importo base di lire 400 milioni ed importo aggiuntivo di lire 100 milioni con il massimale complessivo di lire 1,5 miliardi per il ripristino di sale non più in esercizio.

2. Ai fini della concessione del mutuo a tasso agevolato e del contributo in conto interessi per investimenti intesi alla realizzazione di un complesso multisala, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ciascuna delle sale costituenti il complesso, purché di capienza non inferiore ad ottanta posti, ed è così stabilito:

a) importo base di lire 1.500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 750 milioni, con il massimale complessivo di lire 8 miliardi, per i complessi multisala di nuova edificazione;

b) importo base di lire 1.200 milioni ed importo aggiuntivo di lire 600 milioni, con il massimale complessivo di lire 5 miliardi, per i complessi multisala derivanti dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti.

3. Ove gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i massimali di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aumentati del 20% e la relativa spesa può essere riconosciuta in misura non eccedente la metà dell'importo totale ammesso a fruire del mutuo a tasso agevolato o del contributo in conto interessi.

4. Ai fini della concessione del mutuo a tasso agevolato o del contributo in conto interessi per investimenti intesi all'adeguamento strutturale, tecnologico, ambientale delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti ed alla creazione od al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'ammontare massimo del costo ammissibile è formato da un importo base di lire 400 milioni e da un importo aggiuntivo di lire 100 milioni per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, con il massimale complessivo di lire 1 miliardo. La concessione del mutuo o del contributo può essere reiterata con riferimento ad una stessa sala a condizione che il massimale di costo ammissibile non venga superato nel corso di un triennio decorrente dalla prima assegnazione. In ogni altra ipotesi le istanze possono essere reiterate solo dopo che si sia esaurito l'ammortamento del precedente mutuo.

5. Le sale di cui all'art. 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 14 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, di capienza inferiore a cento posti, ma non a ottanta, possono essere ammesse agli interventi di cui ai precedenti comma 1 e 4, con il massimale di spesa riconoscibile di lire 200 milioni.

6. Per la realizzazione e per l'adeguamento tecnico e strutturale delle arene cinematografiche estive i massimali di spesa ammissibile sono stabiliti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 4.

7. Il mutuo a tasso agevolato od il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa di 3 miliardi di lire, ivi inclusi gli eventuali lavori di adeguamento.

8. Fermi restando i massimali stabiliti dal presente articolo, i proprietari od esercenti di sale cinematografiche possono richiedere di avvalersi del mutuo a tasso agevolato e del contributo in conto interessi per quote diverse dello stesso programma di investimenti.

9. Per gli interventi di nuova edificazione o di trasformazione e adeguamento strutturale di immobili preesistenti o di ripristino di sale non più in attività, la capienza delle sale e, nel caso di complessi multisala, il loro numero, vengono computati in via provvisoria sulla base delle autorizzazioni amministrative o di autocertificazione, fermo l'obbligo dell'interessato di trasmettere, a compimento dei lavori, una attestazione della competente autorità amministrativa in ordine al numero dei posti autorizzati ed effettivamente installati.

Art. 3.

1. I mutui a tasso agevolato e la corresponsione dei contributi in conto interessi possono avere una durata non superiore a:

dieci anni per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 7 dell'art. 2;

sette anni per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2 di carattere strutturale o tecnologico;

cinque anni per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2 relativi all'adeguamento ambientale ed al rinnovo dei mobili e degli arredi

2. Il periodo di utilizzo del finanziamento non può essere superiore a ventiquattro mesi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ed a diciotto mesi per gli interventi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. I finanziamenti sono erogati a stati di avanzamento, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture relative a pagamenti da effettuare entro breve termine e, comunque, non oltre sei mesi dalla loro emissione.

4. I mutui a tasso agevolato ed i contriubuti in conto interessi possono essere concessi con riferimento ad investimenti di importo non inferiore a lire 50 milioni.

Art. 4.

1. Salvo il caso di cessione dell'azienda, le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni creditizie di cui al presente decreto non possono essere ceduti a qualsiasi titolo prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti. In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività della impresa beneficiaria, l'eventuale residuo debito afferente il mutuo a tasso agevolato dovrà essere corrisposto in unica soluzione e cesserà la corresponsione del contributo in conto interessi.

2. I mutui a tasso agevolato ed i contributi in conto interessi sui finanziamenti destinati all'acquisto della intera proprietà o di una quota che, da sola o sommata alla quota di proprietà eventualmente già detenuta, comporti l'acquisizione di oltre la metà del valore dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi, possono essere concessi alla impresa che li abbia in locazione ed affitto da almeno tre anni e relativamente ad una sola sala o multisala per ciascuna impresa. I locali acquistati debbono mantenere la destinazione a sala cinematografica o, comunque, a sala di pubblico spettacolo per la intera durata dell'ammortamento del mutuo o della corresponsione del contributo e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a dieci anni. Dalle agevolazioni creditizie è escluso l'acquisto di arene cinematografiche estive e di strutture precarie di qualsiasi tipo, anche a carattere permanente o semipermanente.

Art. 5.

1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale, rinnovo delle apparecchiature possono essere concessi, in alternativa alle agevolazioni di cui ai precedenti articoli, contributi in conto capitale sino al 60 per cento dei costi sostenuti, non inferiori a lire 25 milioni e non superiori a lire 250 milioni. I contributi non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione che, da sola o con precedenti assegnazioni, abbia impegnato l'intero massimale di spesa ammissibile.

Art. 6.

1. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ed agli interventi di cui al comma 6 dello stesso articolo possono essere destinate quote non eccedenti rispettivamente il 50 per cento ed il 15 per cento della disponibilità complessiva del fondo di sostegno, accertata alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, al 31 marzo di ciascun anno. Alla erogazione di mutui a tasso agevolato può essere destinata una quota del fondo di sostegno non eccedente il 70 per cento della disponibilità complessiva accertata alle stesse date.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle opere iniziate ed ai beni acquisiti in data non anteriore al 18 gennaio 1994. Le domande di ammissione alle agevolazioni regolate dal presente decreto debbono essere presentate prima dell'inizio dei lavori iniziati o per i beni acquisiti nel periodo compreso fra il 18 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994 le domande potranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 1994 alla Autorità competente in materia di spettacolo ed alla Banca nazionale del lavoro - Sezione credito cinematografico e teatrale S.p.a. Entro lo stesso termine, coloro che sino alla data del 17 gennaio 1994 abbiano presentato domanda di finanziamento a tasso agevolato o di contributo in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, potranno richiedere l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sempreché le precedenti domande non siano state già portate all'esame del comitato per il credito cinematografico in base all'ordine cronologico di presentazione.

2. In quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi le norme contenute nel decreto ministeriale 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2482

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26;

Visto l'art. 17, comma 8, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26;

Ritenuto di dover procedere a fissare il tetto per i film di produzione nazionale e per quelli di interesse culturale nazionale, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibili, in quanto non previsti nel decreto-legge n. 26/1994;

Sentito il comitato per il credito cinematografico;

Decreta:

Art. 1.

Per i film di produzione nazionale, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film è fissata in misura non superiore al 70% del costo medesimo; il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile è fissato in un importo massimo di L. 8.000.000.000.

Art. 2.

Per i film di interesse culturale nazionale, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film è fissata in misura non superiore al 90% del costo medesimo; il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile è fissato in un importo massimo di L. 4.000.000.000, e comunque per non più di L. 8.000.000.000 per la stessa impresa nello stesso esercizio finanziario, qualora intenda ottenere nel medesimo anno il finanziamento per più progetti di film di interesse culturale nazionale. In tale caso, l'impresa è tenuta a darne comunicazione preventiva, presentando i relativi piani finanziari, al momento della presentazione del primo progetto. Si considera stessa impresa quella in cui si abbia una identità soggettiva del rappresentante legale dell'impresa individuale o la maggioranza dei soci e degli amministratori in quella collettiva.

Art. 3.

Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e i tetti di cui ai precedenti articoli si riferiscono alla quota italiana.

Art. 4.

Il comitato per il credito cinematografico fissa, con propria delibera, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, i criteri di quantificazione del mutuo, graduando l'intervento sulla base dei criteri fissati con i regolamenti concernenti la gestione del fondo speciale di cui all'art. 27 della legge n. 1213/1965 (decreto ministeriale 30 agosto 1966, art. 6, comma 1) e del fondo di cui alla legge n. 819/1971 (decreto ministeriale 7 dicembre 1971, art. 2, comma 1, lettera *a)*, terzo capoverso).

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2483

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 gennaio 1994, n. 232.

Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193, recante le modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171, recante modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché la nuova disciplina sulla nautica da diporto;

Visto l'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di apposito regolamento contenente le norme di sicurezza per le unità da diporto;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977 con il quale sono state approvate le direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 30 agosto 1977;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977 con il quale è stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1988, n. 279, recante le modificazioni alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 luglio 1988;

Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1990, n. 421, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la sistemazione dei fanali e le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione sonora sulle unità da diporto di lunghezza uguale o inferiore a 50 m, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991;

Considerato che l'evoluzione normativa e tecnologica verificatasi nel frattempo nel settore richiede un aggiornamento delle disposizioni di cui al citato decreto interministeriale 15 settembre 1977;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977, già citato;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 346/93 espresso dall'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 310002 in data 4 gennaio 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

2. Il decreto ministeriale 15 settembre 1977 è abrogato.

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1994
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 12

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle unità da diporto di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono soggette alle prescrizioni delle disposizioni di cui al precedente comma:

a) le navi e le imbarcazioni nuove;

b) le navi e le imbarcazioni esistenti sempreché l'applicazione della norma non comporti modifiche sostanziali o strutturali;

c) i natanti, limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza.

3. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le dotazioni, le apparecchiature ed i requisiti di sicurezza delle unità esistenti.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle unità da diporto appartenenti a cittadini stranieri purché le stesse non battano bandiera italiana.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «ente tecnico»: il Registro italiano navale;

b) «certificato di sicurezza»: il certificato «Annotazioni di sicurezza» per le unità da diporto;

c) «Colreg 72»: il regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, e successive modifiche ed integrazioni;

d) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

e) «unità da diporto esistente»: ogni unità che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:

1) sia già abilitata alla navigazione;

2) sia già in costruzione;

3) appartenga ad una serie il cui prototipo sia già stato omologato e non siano comunque decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

f) «natante, imbarcazione e nave da diporto»: unità come definita dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) «cantiere» o «maestro d'ascia»: la ditta costruttrice dell'unità da diporto, ovvero, nel caso di ditta straniera, il rappresentante a tutti gli effetti legali della impresa costruttrice.

Art. 3.

Navigazione nelle acque interne

1. Alle unità da diporto che effettuano la navigazione nelle acque interne si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle unità di corrispondenti caratteristiche ed impiego.

2. All'attuazione delle disposizioni indicate nel comma 1 provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; in tal caso le funzioni dell'ente tecnico sono esercitate dagli uffici compartimentali e provinciali della motorizzazione civile, ovvero dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prove autoveicoli del Ministero dei trasporti.

Art. 4.

Esclusioni

1. Le unità da diporto ammesse a partecipare a manifestazioni sportive indette dalla Federazione italiana della motonautica o dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento limitatamente ai periodi di gara e di allenamento riconosciuti da tali sodalizi, nonché di trasferimento per raggiungere o rientrare dai campi di gara o di allenamento durante le soste nelle aree portuali o negli specchi acquei in genere, sempre nell'ambito della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le unità di cui al comma 1 restano salve le disposizioni di cui alla Colreg 72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990, n. 421, per quanto concerne l'obbligo dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora.

Art. 5.

Specie di navigazioni

1. In applicazione del presente regolamento di sicurezza le specie di navigazione cui possono essere abilitate le unità da diporto sono le seguenti:

a) fino a 6 miglia dalla costa;

b) senza alcun limite.

2. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le caratteristiche delle unità necessarie per la navigazione di cui alla lettera *b)*.

Art. 6.

Tipi di visite

1. Le navi e le imbarcazioni, ai fini degli accertamenti per il rilascio del certificato di sicurezza previsto dal successivo art. 16, sono sottoposte alle seguenti visite:

a) visita iniziale, prima dell'entrata in esercizio;

b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità delle annotazioni di sicurezza;

c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorità marittima presso cui l'unità è iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità si trova.

3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima deve inviare copia del certificato di sicurezza, unitamente alla copia della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata dall'ente tecnico, all'ufficio di iscrizione.

4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di cui sopra possono essere richieste all'autorità consolare che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza dell'ente tecnico o di un tecnico di sua fiducia.

5. Detto certificato ha la stessa validità di quello rilasciato dalla autorità marittima. Copia del certificato e copia della dichiarazione devono essere inviate dall'autorità consolare all'autorità marittima del porto di iscrizione o di prevista iscrizione per l'opportuna annotazione sul registro.

6. Il certificato deve essere tenuto a bordo ed esibito a richiesta delle autorità di vigilanza in mare; lo stesso deve essere presentato all'autorità marittima italiana del primo approdo, la quale provvederà ad annotare gli estremi sulla licenza.

Art. 7.

Visita iniziale della nave da diporto

1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.

2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.

3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, altresì, la documentazione da presentare ai fini della visita iniziale.

Art. 8

Visita iniziale delle imbarcazioni

1. La visita iniziale delle imbarcazioni si effettua con i criteri di cui al precedente art. 7.

2. La visita iniziale delle imbarcazioni costruite in serie ed omologate dall'ente tecnico si effettua a cura dell'autorità marittima per accertare l'esistenza a bordo dei mezzi e delle dotazioni di sicurezza previste dai successivi articoli 20 e 21.

3. La rispondenza dell'esemplare di una imbarcazione prodotta in serie alle caratteristiche del prototipo omologato, è attestata mediante la dichiarazione di conformità firmata dal rappresentante legale del cantiere, corredata di una copia del certificato di omologazione. Qualora il cantiere abbia cessato l'attività, il proprietario dell'unità può nominare, ai fini della suddetta dichiarazione, un rappresentante qualificato regolarmente abilitato a firmare i progetti di costruzione ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

4. In mancanza di tale dichiarazione di conformità l'ente tecnico provvede all'accertamento tecnico della rispondenza dell'esemplare al prototipo omologato.

5. Nel caso in cui le condizioni dell'imbarcazione non corrispondano alle indicazioni contenute nella dichiarazione di conformità, l'autorità competente, in qualunque momento sia avvenuto l'accertamento, revoca il certificato di sicurezza, salvo rapporto all'autorità giudiziaria, qualora si configuri un illecito penale; non potrà farsi luogo a rilascio di nuovo certificato di sicurezza se non previa visita iniziale dell'imbarcazione.

Art. 9.

Visite periodiche delle navi e delle imbarcazioni

1. Le imbarcazioni e le navi debbono essere sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dal terzo comma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito da ultimo dall'art. 8 della legge 5 maggio 1989, n. 171.

Art. 10.

Visite occasionali delle navi e delle imbarcazioni

1. Nel caso in cui una nave o una imbarcazione abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad esse apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre la nave o l'imbarcazione a visita occasionale.

2. La visita occasionale di una nave o di una imbarcazione deve essere, inoltre, disposta dall'autorità marittima allorché sussistano altri fondati motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali fu rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.

3. Nel caso in cui il proprietario della nave o dell'imbarcazione non provveda a sottoporre il mezzo alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima, il certificato di sicurezza perde di validità.

Art. 11.

Visite alle navi dopo un periodo di disarmo

1. Le navi dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno devono essere sottoposte ad una visita mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dalla certificazione in vigore.

Art. 12.

Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti

1. Agli accertamenti previsti dagli articoli che precedono provvede il capo del circondario marittimo o dell'ispettorato della motorizzazione civile o un dipendente, con specifica competenza, dagli stessi delegato, sentito l'ente tecnico, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 6 per le unità che si trovino in porti esteri.

2. La visita deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta, previo avviso all'interessato.

Art. 13.

Accertamenti per il certificato di sicurezza

1. Fuori dei casi previsti dai precedenti articoli 8, secondo comma, 11 e 12, per il certificato di sicurezza delle navi e delle imbarcazioni da diporto deve essere sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti per verificare la conformità alle norme di cui ai successivi articoli 18 e 19.

Art. 14.

Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili

1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato.

2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo dispone a proprio giudizio, tenendo conto delle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza la cui validità verrà meno se entro il termine indicato sul certificato di sicurezza, non siano stati eliminati le deficienze o gli inconvenienti riscontrati.

Art. 15.

Mantenimento delle condizioni dopo le visite o le dichiarazioni sostitutive

1. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere la nave o l'imbarcazione in buone condizioni e di sostituire immediatamente le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 16.

Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza dall'autorità marittima, attesta la corrispondenza della nave o dell'imbarcazione alle norme del presente regolamento.

Art. 17.

Durata del certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza ha la validità come prevista dall'art. 8 della legge 5 maggio 1989, n. 171, di:

a) otto anni in caso di primo rilascio per navigazione senza alcun limite;

b) dieci anni in caso di primo rilascio per navigazione entro sei miglia dalla costa;

c) cinque anni in caso di rinnovo.

2. Il rinnovo del certificato di sicurezza può essere richiesto nei tre mesi che precedono la sua scadenza. Il periodo di validità del nuovo certificato decorre dalla data di scadenza del precedente.

Art. 18.

Apparato motore, impianti ed allestimento

1. I motori delle navi e delle imbarcazioni devono essere omologati in conformità al disposto degli articoli 1 e 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dei relativi regolamenti di attuazione, ovvero collaudati se in unico esemplare, ed essere dotati di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 4,4 kW che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo, in base al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli apparati motori devono essere sottoposti a prova di funzionamento intesa ad accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza, secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I macchinari ausiliari e gli impianti (esaurimento delle sentine ed elettrico) devono corrispondere al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione alla specie di navigazione cui le imbarcazioni e le navi sono abilitate.

4. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie devono essere sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.

5. Quando la distanza fra il galleggiamento ed il punto più basso dell'opera morta da cui sia possibile risalire a bordo dall'acqua è maggiore di 500 mm, le imbarcazioni devono essere dotate di mezzi adeguati fissi o manovrabili dall'acqua per la risalita.

6. Le imbarcazioni e le navi con un solo motore entrobordo e timone comandato a distanza o con un solo motore entrofuoribordo, o le imbarcazioni e le navi a vela devono essere provviste di un sistema di emergenza che permetta di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Le imbarcazioni e le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate alla navigazione assegnata, secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Ogni imbarcazione e nave deve essere sopposta, con il controllo dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinarne le caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto stabilito nel precedente art. 12.

9. Per unità costruite in serie la prova può essere effettuata sul solo prototipo. Alla visita si procede secondo quanto stabilito nel precedente art. 12.

Art. 19.

Protezione contro gli incendi

1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C.
Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.

3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n 400

4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C o aventi motori a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.

6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 20.

Mezzi di salvataggio

1. Mezzi collettivi di salvataggio:

a) le imbarcazioni e le navi abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere fornite di zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare compreso l'equipaggio. Per le navi, le zattere, comunque, devono essere almeno due;

b) le imbarcazioni e le navi abilitate a navigare fino a sei miglia dalla costa devono essere fornite di apparecchi galleggianti sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare compreso l'equipaggio;

c) le imbarcazioni i cui proprietari facciano domanda di limitare la navigazione fino a tre miglia dalla costa, non hanno l'obbligo di essere dotati di mezzi di salvataggio collettivi; il provvedimento è annotato sulla licenza ai sensi del precedente art. 16;

d) i natanti in navigazione fino a tre miglia dalla costa nonché le imbarcazioni ed i natanti in navigazione nelle acque interne non hanno l'obbligo di essere dotati di mezzi di salvataggio collettivi.

2. Mezzi individuali di salvataggio:

a) le imbarcazioni e le navi devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo;

b) le imbarcazioni devono essere dotate di un salvagente munito di una cima lunga 30 m, e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata;

c) le navi devono essere dotate di due salvagenti, uno per lato, muniti di una cima lunga 30 m e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.

3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile in qualsiasi momento per una loro pronta utilizzazione.

4. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere sistemati in modo tale che non esistano impedimenti strutturali al loro libero galleggiamento e devono essere dotati di adeguate ritenute che, in navigazione, ne consentano il rapido distacco dall'unità.

Art. 21.

Dotazioni

1. Le dotazioni richieste per imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione senza alcun limite sono:

a) una bussola;

b) un orologio;

c) un barometro;

d) un binocolo;

e) uno scandaglio, se manuale, opportunamente graduato;

f) le carte nautiche ed i relativi strumenti necessari in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere;

g) strumento di radioposizionamento per unità aventi lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 15 m;

h) tre fuochi a mano a luce rossa;

i) tre razzi a paracadute a luce rossa o una pistola Very con tre cariche a paracadute;

l) due boette fumogene;

m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come da decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;

o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Colreg 72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990, n. 421;

p) estintori come da allegato *A*, che fa parte integrante del presente regolamento;

q) un riflettore radar.

2. Le dotazioni richieste per le imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione fino a sei miglia dalla costa sono:

a) pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento;

b) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 30 m;

c) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa;

d) due fuochi a mano a luce rossa, nonché due segnali a mano a stelle rosse ovvero una pistola Very con due cariche;

e) due boette fumogene;

f) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Colreg 72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990, n. 421. Nel caso di navigazione esclusivamente diurna, almeno una torcia, a luce bianca, con due elementi di carica;

g) estintori come da allegato *A*, che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Le dotazioni richieste per le navi da diporto abilitate alla navigazione fino a sei miglia dalla costa, in aggiunta a quelle previste dal comma 2 sono:

a) una bussola;

b) uno scandaglio;

c) le carte nautiche ed i relativi strumenti necessari in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere.

Art. 22.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza dei natanti

1. I mezzi di salvataggio e le dotazioni richieste per i natanti autorizzati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa, sono quelli previsti ai precedenti articoli 20 e 21 per navigazione entro lo stesso limite.

2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni richieste per i natanti autorizzati alla navigazione fino a un miglio dalla costo sono:

a) una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo;

b) una boetta fumogena.

3. I natanti che non si allontanano oltre 300 m dalla costa, non hanno l'obbligo delle dotazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

4. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, le tavole a vela e gli scooters acquatici devono essere utilizzati da persone che indossino permanentemente le cinture di salvataggio.

5. Non hanno l'obbligo di essere dotati del mezzo collettivo di salvataggio le imbarcazioni ed i natanti di cui all'art. 20, primo comma, rispettivamente, lettere *c)* e *d)* e quelli non pontati:

a) appartenenti a serie il cui prototipo omologato sia stato dichiarato inaffondabile dall'ente tecnico e siano dotati di idonei appigli, utilizzabili anche con unità capovolta, in numero almeno pari alle persone che il natante è autorizzato a trasportare;

b) non omologati, ma riconosciuti inaffondabili dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base del regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e siano dotati di idonei appigli, utilizzabili anche con unità capovolta, in numero almeno pari alle persone che il natante è autorizzato a trasportare.

Art. 23.

Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole

1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;

b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;

c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali.

Art. 24.

Installazioni radioelettriche

1. Le unità da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, che potrà essere limitata al traffico di sicurezza secondo quanto stabilito con regolamento adottato di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le imbarcazioni da diporto di stazza lorda inferiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate alla navigazione senza alcun limite, devono essere dotate almeno di una stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF) che potrà essere limitata al traffico di sicurezza secondo quanto stabilito con regolamento adottato di concerto con il Ministero della poste e delle telecomunicazioni.

Art. 25.

Unità esistenti già abilitate alla navigazione fino a venti miglia dalla costa

1. Le unità da diporto già abilitate, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, alla navigazione fino a venti miglia dalla costa, devono adeguare i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza a quelli previsti per le unità abilitate alla navigazione senza alcun limite, entro il termine di scadenza del certificato di sicurezza.

Art. 26.

Trasferimento per lavori

1. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della durata del viaggio, l'autorità marittima può autorizzare, stabilendone le condizioni, il trasferimento dell'unità da diporto alla quale sia scaduto il certificato di sicurezza, dalla localita in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti i lavori.

Art. 27.

Navigazione marittima delle imbarcazioni iscritte nei registri delle acque interne e viceversa

1. Le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dalle autorità marittime possono effettuare la navigazione nelle acque interne se munite del certificato di sicurezza rilasciato dalle predette autorità.

2. Le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici della motorizzazione civile, per esercitare la navigazione marittima fino a sei miglia dalla costa, debbono ottenere dai predetti uffici il rilascio del certificato di sicurezza attestante l'osservanza delle prescrizioni e l'esistenza delle dotazioni e dei mezzi richiesti nel presente regolamento.

Art 28

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.

ALLEGATO *A*

ESTINTORI DI CUI ALL'ART. 21, LETTERA *P)*

A) IMBARCAZIONI E NAVI ABILITATE A NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE

NAVI DA DIPORTO ABILITATE A NAVIGAZIONE FINO A 6 MIGLIA DALLA COSTA

Potenza totale installata P (kW)	Numero e capacita estinguente degli estintori		
	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
$P \leq 18,4$			
$18,4 < P \leq 74$		1 da 21 B	
$74 < P \leq 147$		2 da 13 B	
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$		1 da 34 B e 1 da 21 B	
$P > 368$		2 da 34 B	

(1) Per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi gli estintori richiesti in prossimità dell'apparato motore sono

$P < 264$ - 1 da 13 B
$P > 294$ 1 da 21 B

B) IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGAZIONE FINO A 6 MIGLIA DALLA COSTA

Potenza totale installata P (kW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

Nota Nelle tabelle precedenti, il numero che precede la lettera *B)* indica la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali

Maggiore è il numero, maggiore e la capacità estinguente, la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. La lettera *B* indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purché omologati anche per la classe di fuoco B

Visto, *il Ministro dei trasporti e della navigazione*
COSTA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Il testo aggiornato della legge n. 50/1971 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 1986.

— La legge n. 193/1986 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1986.

— La legge n. 171/1989 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1989.

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 51/1976 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1976, è il seguente.

«Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti [ora solo Ministro dei trasporti e della navigazione] emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego *(omissis)*».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art 1

Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 50/1971 è il seguente·

«1.-3 *(Omissis)*.

4 Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto, di stazza lorda, fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti,

natante da diporto. ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti come specificato nell'art. 13 della presente legge.

5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a "2 o 2,72"».

Nota all'art 2

— La convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, del 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978.

Nota all'art. 4

— Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 50/1971 è il seguente.

«1.-2. *(Omissis)*.

3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio».

Nota all'art 8

— Il testo dell'art 3 della citata legge n 50/1971 è il seguente

«1 I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n 328, e successive modificazioni *(Omissis)*.

2. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti [ora solo Ministro dei trasporti e della navigazione], e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti [ora solo Ministro dei trasporti e della navigazione] *(omissis)*»

Nota all'art. 9

— Il testo dell'art 12, terzo comma, della citata legge n. 50/1971, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 171/1989, è il seguente:

«La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo otto anni dalla iscrizione, per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni».

Note all'art. 18·

— L'art. 1 della citata legge n. 50/1971 è il seguente

«1.-7. *(Omissis)*.

8. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti [ora solo Ministro dei trasporti e della navigazione], sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.

13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione».

— L'art 15 della citata legge n. 50/1971 è il seguente:

«1. Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo».

94G0263

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 marzo 1994.

Integrazione al decreto ministeriale 23 febbraio 1990 concernente l'individuazione dei consorzi e delle società consortili appartenenti al settore tessile-abbigliamento ai sensi dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, che disciplina gli interventi a sostegno dei consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese;

Visto l'art. 2 della legge n. 240/1981 il quale prevede che i consorzi e le società consortili considerati dalla legge non possono essere formati da meno di cinque imprese;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83, che disciplina gli interventi a sostegno dei consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane;

Visto l'art. 2 della legge n. 83/1989 suddetta che al primo comma prevede che i consorzi e le società consortili non possano essere costituiti da meno di otto imprese ma al terzo comma prevede che i consorzi e le società consortili possano essere costituite da non meno di cinque imprese, qualora operino in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990 concernente l'individuazione dei settori merceologici specializzati di cui all'art. 2, terzo comma, della suddetta legge n. 83/1989;

Considerato che si rende necessario integrare l'elenco dei settori merceologici specializzati individuati con il citato decreto ministeriale 23 febbraio 1990;

Decreta:

Articolo unico

Il settore «tessuti per la produzione di fazzoletti» è aggiunto ad integrazione dell'elenco dei settori merceologici specializzati individuati con decreto ministeriale 23 febbraio 1990.

Roma, 29 marzo 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2444

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 aprile 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1989 (quinquennali), 1° maggio 1990 (quinquennali), 1° novembre 1990 (quinquennali), 1° maggio 1991 (settennali), 1° novembre 1991 (settennali), 1° maggio 1992 (settennali), 1° novembre 1992 (settennali) e 1° maggio 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1994 e scadenza nel mese di novembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 571230/66-AU-199 del 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192506/66-AU-213 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 193314/66-AU-225 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 348574/66-AU-238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/66-AU-249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/66-AU-260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/66-AU-268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/66-AU-276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1994 e scadenza nel mese di novembre 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 571230 del 23 ottobre 1989, n. 192506 del 19 aprile 1990, n. 193314 del 22 ottobre 1990, n. 348574 del 19 aprile 1991, n. 349365 del 22 ottobre 1991, n. 825479 del 21 aprile 1992, n. 826150 del 23 ottobre 1992 e n.100500 del 22 aprile 1993, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1994, è determinato nella misura:

del 4,85% per i CCT quinquennali 1° novembre 1989 - codice ABI 13064, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10;

del 4,85% per i CCT quinquennali 1° maggio 1990 - codice ABI 13079, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 9;

del 4,85% per i CCT quinquennali 1° novembre 1990 - codice ABI 13090, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 8;

del 4,85% per i CCT settennali 1° maggio 1991 - codice ABI 13099, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 7;

del 4,85% per i CCT settennali 1° novembre 1991 - codice ABI 13208, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 6;

del 4,85% per i CCT settennali 1° maggio 1992 - codice titolo 36604, emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 5;

del 4,85% per i CCT settennali 1° novembre 1992 - codice titolo 36618, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 4;

del 4,85% per i CCT settennali 1° maggio 1993 - codice titolo 36633, emessi per lire 4.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.273.581.250.000 così ripartite:

L. 242.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1989;

L. 581.970.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1990;

L. 412.228.750.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1990;

L. 460.726.250.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 460.726.250.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 484.975.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 436.477.500.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 193.990.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A2459

DECRETO 11 aprile 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985 (decennali), 1° maggio 1986 (decennali) e 1° maggio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1994 e scadenza nel mese di maggio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 622780/66-AU-109 del 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 426620/66-AU-134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1994 e scadenza nel mese di maggio 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313586 del 16 aprile 1985, n. 622780 del 28 aprile 1986 e n. 426620 del 24 aprile 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1995, è determinato nella misura:

dell'8,15% per i CCT decennali 1° maggio 1985 - codice ABI 12828, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 10;

dell'8,40% per i CCT decennali 1° maggio 1986 - codice ABI 12858, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9;

del 9,05% per i CCT decennali 1° maggio 1987 - codice ABI 12885, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.796.010.000.000, così ripartite:

L. 652.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1985;

L. 420.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986;

L. 724.010.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A2460

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 marzo 1994.

Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ed in particolare l'articolo VII, paragrafo 6;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente le «Modifiche ed integrazioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto in particolare l'art. 5-*bis*, comma 8, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro delle istituzioni scientifiche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 25 ottobre 1993, concernente l'individuazione delle dogane abilitate a svolgere le operazioni previste dalla convenzione di Washington;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 settembre 1992, concernente le «Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Vista la risoluzione 1.4 della Conferenza degli Stati parte della convenzione di Washington, tenutasi a Berna nel novembre 1976 e la risoluzione 2.14 della Conferenza degli Stati parte della medesima Convenzione, tenutasi a S. Jose di Costarica nel marzo 1979, concernenti la regolamentazione degli scambi di esemplari sottoposti a normativa CITES tra istituzioni scientifiche;

Visto il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;

Visto il regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, il registro delle istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private che possono usufruire delle deroghe previste dall'articolo VII, paragrafo 6, della Convenzione di Washington per lo scambio, a fini non commerciali, con altre istituzioni scientifiche registrate presso il segretariato della Convenzione di Washington, di esemplari da museo e da erbario,

inclusi i materiali di piante vive, di esemplari da museo congelati, disseccati, preparati per microscopio o conservati in altre forme ed elencati nelle appendici della Convenzione di Washington.

Art. 2.

1. Possono presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo precedente, le istituzioni scientifiche pubbliche o private che possiedono i seguenti requisiti:

hanno custodito le collezioni museali o di erbario di esemplari di animali e piante permanentemente e professionalmente;

hanno garantito l'accesso agli esemplari a tutti gli utenti qualificati, ivi compresi gli appartenenti ad altre istituzioni;

hanno compilato ed aggiornato il catalogo permanente degli esemplari posseduti;

hanno acquisito e conservato gli esemplari posseduti in modo conforme alla legislazione in materia;

hanno preparato gli esemplari e sistemato le collezioni in maniera tale da assicurare il loro utilizzo soprattutto per ricerche aventi come finalità le pubblicazioni scientifiche;

hanno mantenuto dati accurati e corretti per ciò che concerne le etichette degli esemplari posseduti ed i relativi cataloghi.

2. Le domande dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - Via Volturno, 58 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovrà essere indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e dovrà essere dichiarato l'impegno alla tenuta di un registro delle donazioni, dei prestiti e degli scambi con le altre istituzioni scientifiche ed a conservare permanentemente gli esemplari di specie incluse nell'appendice I della Convenzione di Washington sotto il proprio controllo diretto.

3. Le domande di iscrizione al registro inoltrate dalle istituzioni scientifiche, saranno sottoposte al parere vincolante e obbligatorio della commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. La commissione stessa si riunirà almeno due volte l'anno per valutare le richieste di iscrizione delle istituzioni scientifiche, di provata affidabilità, in funzione dei propri requisiti e secondo i seguenti criteri:

a) modalità di custodia delle collezioni museali o di erbario di esemplari di animali e piante;

b) accessibilità a tutti gli utenti qualificati, ivi compresi gli appartenenti ad altre istituzioni, degli esemplari custoditi;

c) tenuta di un catalogo permanente degli esemplari comprensivo delle nuove aggiunte;

d) conformità alla legislazione in materia nell'acquisizione degli esemplari e nella loro conservazione;

e) preparazione degli esemplari e delle collezioni in maniera tale da assicurare il loro utilizzo soprattutto per ricerche aventi come finalità le pubblicazioni scientifiche,

f) accuratezza e correttezza nella conservazione dei dati relativi alle etichette degli esemplari ed ai cataloghi;

g) modalità di conservazione degli esemplari di specie incluse nell'appendice I della Convenzione di Washington e gestione degli stessi, in maniera da precludere il loro utilizzo per decorazioni, trofei o altre forme di utilizzazione non compatibili con le finalità della Convenzione.

4. L'esito della richiesta di iscrizione nel registro citato, verrà comunicato direttamente al richiedente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Ad ogni istituzione registrata verrà assegnato un codice identificativo comprendente il codice ISO dell'Italia, un numero progressivo di tre cifre seguito dalla sigla IS o comunque altra codifica in accordo con il segretariato della Convenzione di Washington.

6. La denominazione, l'indirizzo ed il codice identificativo delle istituzioni scientifiche che verranno registrate ai sensi del presente decreto, verranno trasmessi al segretariato della Convenzione di Washington ed alla Commissione delle Comunità eropee.

7. Le istituzioni scientifiche registrate a norma dell'art. 2 del presente decreto, dovranno apporre sui contenitori utilizzati per le spedizioni di esemplari di cui all'art. 1 del presente decreto per donazioni, prestiti e scambi con altre istituzioni scientifiche registrate presso il segretariato della Convenzione di Washington, l'etichetta indicata nell'allegato I al presente decreto.

8. L'ultima parte dell'etichetta citata nel comma precedente, dovrà essere inviata dai nuclei operativi CITES, istituiti ai sensi del decreto 4 settembre 1992 citato in premessa, al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, che provvederà a registrare le spedizioni.

9. La commissione scientifica CITES potrà revocare l'iscrizione di istituzioni al registro citato se verranno a mancare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o in caso di qualsiasi altra irregolarità che la commissione stessa valuterà come ostativa agli scopi che l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington si prefigge.

10. L'iscrizione al registro di cui all'art. 1 esenta le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private dall'obbligo di denuncia, previsto ai sensi dell'art. 5, commi 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della detenzione degli esemplari di specie iscritte nell'allegato *A*, appendice I e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni.

Roma, 23 marzo 1994

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

CITES
MATERIALE SCIENTIFICO / SCIENTIFIC MATERIAL / MATERIEL SCIENTIFIQUE / WISSENSCHAFTSGUT

19

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione

Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extintion.

Ubereinkommen uber den internationalen Handel mit gefahrdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen.

Article VII (6)

Regulation (EEC) No ....

CITES
MATERIALE SCIENTIFICO / SCIENTIFIC MATERIAL / MATERIEL SCIENTIFIQUE / WISSENSCHAFTSGUT

..../. . ...19 ....

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione

Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extintion.

Ubereinkommen uber den internationalen Handel mit gefahrdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen

Article VII (6)

Regulation (EEC) No ....

RITORNO / RETURN CONSIGNMENT / RETOUR / RUCKSENDUNG

DA CONSEGNARE AL NUCLEO OPERATIVO CITES DEL CFS

Mittente della spedizione ....

Codice del mittente IT/............../IS

Contenuto della spedizione ....

Destinatario della spedizione ....

Codice del destinatario

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ISTITUZIONE SCIENTIFICA

____

Visto del Nucleo Operativo CITES del CFS

94A2446

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 gennaio 1994.

Impegno della somma complessiva di L. 893.000.000.000 a favore delle regioni interessate, ai sensi della legge 14 giugno 1990, n. 158 e della legge 16 maggio 1970, n. 281 (esercizio 1994).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Vista la legge di bilancio n. 539/1993 per il 1994 che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di lire 893 miliardi relativa alla quota fissa autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 158/1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al Fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970, previo conforme parere favorevole della Conferenza Stato-regione espresso nella seduta del 19 giugno 1990;

Ritenuto che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere a decorrere dall'anno 1991 all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del Fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di devolvere la quota fissa 1994 di lire 893 miliardi, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000, a valere sul Fondo 1994, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualità 1994, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Piemonte	941.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale . . .	30.000.000.000

Art. 2.

La somma di L. 863.000.000.000, libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa, relativa al Fondo 1994, ex art. 9 della legge n. 281/1970 — al netto cioè dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno citato in premessa — è assegnata alle regioni a statuto ordinario, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	62.796.195.000
Lombardia	83.941.421.000
Veneto	54.942.895.000
Liguria	31.081.808.000
Emilia-Romagna	51.080.970.000
Toscana	58.270.623.000
Umbria	28.636.066.000
Marche	28.749.119.000
Lazio	69.008.932.000
Abruzzo	39.126.694.000
Molise	26.501.004.000
Campania	116.871.775.000
Puglia	86.518.339.000
Basilicata	41.773.515.000
Calabria	83.700.644.000
Totale . . .	863.000.000.000

Art. 3.

Sono autorizzati i versamenti degli importi: di lire 30 miliardi, per il 1994, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità ex legge n. 574/65, secondo le quote indicate nel precedente art. 1; nonché di lire 863 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità ex art. 9 della legge n. 281/1970, secondo le quote indicate all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 893.000.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A2439

DECRETO 24 gennaio 1994.

Impegno della somma di L. 18.924.775.000 a favore delle regioni e province autonome interessate, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403 (esercizio 1994).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1994, le sole annualità, o le parziali annualità, spettanti alle regioni interessate ed alle province autonome di Trento e Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977.

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 19.924.775.000 è impegnata, per il 1994, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Bolzano	483.000.000
Trento	427.000.000
Piemonte	1.676.801.760
Lombardia	2.025.000.000
Valle d'Aosta	100.000.000
Friuli-Venezia Giulia	405.000.000
Liguria	167.258.925
Emilia-Romagna	1.850.000.000
Toscana	1.235.000.000
Umbria	500.000.000
Molise	535.714.315
Campania	2.100.000.000
Basilicata	1.110.000.000
Veneto	1.505.000.000
Sardegna	3.095.000.000
Calabria	1.710.000.000
Totale	18.924.775.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, della somma di cui al precedente art. 1 del presente decreto, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 3.

L'onere di L. 18.924.775.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A2441

DECRETO 24 gennaio 1994.

Impegno della somma di L. 2.000.000.000 a favore della regione Marche, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261 (esercizio 1994).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.000.000.000, è impegnata, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 2.000.000.000 a favore della regione Marche secondo il disposto di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A2440

DECRETO 26 febbraio 1994.

Impegno della somma di L. 5.000.000.000 a favore della regione Marche, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 (esercizio 1994).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, che reca risorse finanziarie da trasferire a favore della regione Marche per le finalità richiamate nella legge n. 734/1972 (calamità naturali);

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 5.000.000.000, è impegnata, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 5.000.000.000 a favore della regione Marche secondo il disposto di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A2442

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 giugno 1993

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai diplomi universitari afferenti alla facoltà di farmacia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituiti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario in: informazione scientifica sul farmaco, controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico, tecnologie farmaceutiche, espresso nell'adunanza del 21 gennaio 1993;

Sentiti gli ordini professionali;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXVII-*bis* del medesimo, la tabella XXVII-*ter*, relativa ai corsi di diploma universitario della facoltà di farmacia: informazione scientifica sul farmaco, controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico, tecnologie farmaceutiche;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i diplomi universitari in: informazione scientifica sul farmaco, controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico, tecnologie farmaceutiche.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di farmacia può rilasciare gli anzidetti diplomi universitari in: informazione scientifica sul farmaco, controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico, tecnologie farmaceutiche.

Dopo la tabella XXVII-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXVII-*ter*, relativa ai suddetti diplomi universitari della facoltà di farmacia.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 12

ALLEGATO

TABELLA XXVII-*ter*

Diplomi universitari della facoltà di farmacia

Art. 1.

Presso la facoltà di farmacia possono essere istituiti i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

A) Informazione scientifica sul farmaco

B) Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico

C) Tecnologie farmaceutiche

Il diploma di tecnologie farmaceutiche è articolato in due orientamenti:

C1) Tossicologia dell'ambiente

C2) Prodotti cosmetici

Tali corsi hanno lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.

Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in «informazione scientifica sul farmaco», «controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico» e «tecnologie farmaceutiche».

Quest'ultimo sarà completato dalla denominazione dell'orientamento seguito.

Art. 2.

Accesso al diploma

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3

Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di cui all'art. 1 è dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facoltà di cui alle tabelle XXVII e XXVII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989, n. 109).

I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui in *a)* ed in *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

Art. 4

Articolazione del corso di studi

L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Ogni corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità variabile da sei ad otto sarà costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma.

Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti «caratterizzanti» lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/90, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 5. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

La facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a tre.

Art. 5

Ordinamento didattico

Le tabelle che seguono riportano i *curricula* dei diplomi universitari della facoltà. In esse sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualità e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nelle tabelle hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.

Diploma in informazione scientifica sul farmaco

L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali, sui presidi medico-chirurgici e su i prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprietà dei medicamenti, onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 833/78 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in farmacia.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Gruppo disciplinare	N. annualità	Esempi discipline
Ist	E0901	Anatomia umana	1	Anatomia umana
Ist	C0510	Chimica biologica	1	Chimica biologica
Ist	C0310	Chimica gen. inorganica	1	Chimica gen. inorganica
Ist	C0500	Chimica organica	1	Chimica organica
Ist	E0410	Fisiologia generale	1	Fisiologia generale
Ist	F0411	Patologia generale	1	Patologia generale
Ist	A0230 P041 B0110	Istituz. matematica Statistica Fisica generale	1	Matematica e fisica
Ist	F221 F0520	Igiene Microbiologia applicata		Microbiologia, igiene
Carat.	C0700	Farmaceutico	2	Chimica dei medicinali I e II
Carat.	C0802	Tecnica e legislaz. farmac.	1	Forme farmaceutiche
Carat.	B0700	Farmacologia	2	Farmacologia e tossicologia, farmacoterapia
Carat.			2	Annualità per insegnamenti caratterizzanti di sede

Diploma in controllo di qualità nel settore industriale-farmaceutico

L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a eseguire le analisi di tipo chimico e tecnologico necessarie per accertare, sia in fase di lavorazione che sul prodotto finito, la rispondenza alle norme di buona qualità di preparati farmaceutici, cosmetici, dietetici, nonché dei presidi medico-chirurgici.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Gruppo disciplinare	N annualità	Esempi discipline
Ist.	C0110	Chimica analitica	0,5	Chimica analitica
Ist	E0510	Chimica biologica	1	Chimica biologica
Ist.	C0310	Chimica gen. inorganica	1	Chimica gen. inorganica
Ist.	C0500	Chimica organica	1	Chimica organica
Ist.	A0230	Istituz. matematica	1	Matematica
Ist.	B0110	Fisica generale	1	Fisica
Ist	C0500	Chimica organica	1	Metodi fisici in chimica organica
Carat	C0700	Farmaceutico	3	Chimica farmaceutica. Analisi dei farmaci
Carat	C0900	Chimica bromatologica	1	Chimica prodotti dietetici. Anal. prodotti dietetici
Carat.	C0802	Tecnica e legislaz. farmac	1	Tecnica farmaceutica
Carat.	E0700	Farmacologia	1	Farmacologia e farmacognosia, saggi e dosaggi farmacologici, tossicologia
Carat.	E0510	Chimica biologica	1	Enzimologia. Metodologie biochimiche
Carat.			1,5	Annualità per insegnamenti caratterizzanti di sede

Diploma in tecnologie farmaceutiche

Tal diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Esso si articola in due orientamenti.

1) tossicologia dell'ambiente;

2) prodotti cosmetici

L'obiettivo del diploma è quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avrà competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico e per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Area	Orientamenti: Tossicologia dell'ambiente annualità	Orientamenti: Prodotti cosmetici annualità	Esempi di discipline
Ist.	E0510	Chimica biologica	1	1	Chimica biologica
Ist.	C0310	Chimica generale	1	1	Chimica generale ed inorgnica
Ist.	C0500	Chimica organica	1	1	Chimica organica
Ist.	A0230	Matematica	1	1	Matematica
Ist.	B0110	Fisica	1	1	Fisica
Ist.	F052, F221	Microbiologia ed igiene	1	1	Microbiologia, igiene
Ist	B0901 'E0410 F0411	Anatomia, fisiologia, patologia		1	Anatomia e fisologia della cute
Carat.	C0700/E0700	Tossicologica	2	2	Chimica tossicologica, tossicologia
Carat	C011/C070 C081 C082	Analitico applicativa	2	2	Analisi prodotti cosmetici, analisi chimica e tossicologica degli alimenti, tecniche analitiche ambientali
Carat.	C082	Legislazione farmaceutica	1	1	Socioeconomia e legislazione farmaceutica, legislazione degli alimenti e dell'ambiente, legislazione dei prodotti cosmetici
Carat	C081, C082	Tecnologia applicativa		2	Forme farmaceutiche, chimica dei prodotti cosmetici, chimica degli olii essenziali, prodotti cosmetici

Tipo	Codice	Area	Orientamenti: Tossicologia dell'ambiente annualità	Orientamenti: Prodotti cosmetici annualità	Esempi di discipline
Carat	C0900	Biomatologia	1		Chimica degli alimenti, chimica biomatologica
Carat	E0700	Farmacologica	1		Tossicologia cellulare e molecolare
Carat		Ambientale	1		Chimica dell'ambiente
Carat			1	1	Annualità libera a scelta delle sedi

Art 6

Esame di diploma

L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale

Art 7

Regolamento dei corsi di diploma

I Consigli di facoltà determinano, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art 11, comma 2, della legge n 341/1990

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5

Nel piano di studi saranno individuati:

gli insegnamenti «istituzionali» e «caratterizzanti» definiti dall'art 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento,

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità,

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A2445

DECRETO 21 gennaio 1994.

Integrazioni al decreto ministeriale 17 giugno 1993 concernente le modalità per il concreto avvio dell'Università di Teramo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il 1991-93, ed in particolare l'art. 15-*bis* istitutivo dell'Università di Teramo;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1993 con il quale sono state dettate modalità di attuazione della richiamata normativa;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare il suddetto decreto ministeriale 17 giugno 1993 al fine di assicurare il concreto avvio dell'Università di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 17 giugno 1993 è integrato nel senso che dopo la dizione «i corsi di laurea» è aggiunto «e scuole di specializzazione»

Al punto *a)* dello stesso articolo, dopo «giurisprudenza - c.l. giurisprudenza» è aggiunto «Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale».

Al comma 2 dello stesso articolo tra le parole «i corsi di laurea» e «di cui al precedente comma» è aggiunto «la scuola di specializzazione»

Art. 2.

All'art. 4 del decreto ministeriale 17 giugno 1993, dopo la frase «in servizio presso la sede di Teramo» è aggiunta la seguente precisazione: «ed i posti vacanti e disponibili comunque assegnati alle facoltà, corsi di laurea e scuola di specializzazione aventi sede a Teramo».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1994
Registro n 1 Università e ricerca, foglio n 11

94A2443

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993

Intese di programma per le aree di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica il coordinamento e la programmazione, anche finanziaria, dell'intervento pubblico nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il protocollo d'intesa datato 5 novembre 1993 stipulato, tra l'altro, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal presidente della giunta della regione Campania che ha per obiettivo, tra l'altro, quello di concorrere al riassetto territoriale nell'area di Napoli, attraverso il completamento di alcune prioritarie infrastrutture e l'avvio di un processo organico di reindustrializzazione;

Ritenuto opportuno provvedere alle occorrenze finanziarie necessarie per far fronte agli impegni individuati nella predetta intesa, utilizzando.

una quota parte delle risorse residue del programma regionale di siluppo *ex lege* n 64, 1986, pari a lire 99 miliardi;

un'ulteriore quota parte, pari a lire 150 miliardi, da reperire a carico delle residue risorse a valere sulle disponibilità complessive di lire 4.800 miliardi *ex lege* n. 64/1986, destinata con proprie deliberazioni del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990, alla realizzazione dei progetti «strategici»;

l'importo di lire 51 miliardi da reperire in sede di definizione del programma triennale della regione Campania *ex lege* n. 80/1984, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto

degli obiettivi contenuti nel protocollo d'intesa richiamati nelle premesse finalizzato al riassetto territoriale dell'area di Napoli;

Delibera.

Alla copertura dell'onere complessivo di 300 miliardi di lire destinato all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del citato protocollo d'intesa, si provvederà come segue:

la somma di lire 99 miliardi sarà reperita tra le risorse attribuite alla regione Campania, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo *ex lege* n. 64/1986;

l'importo di lire 51 miliardi sarà reperito in sede di definizione del programma triennale della regione Campania *ex lege* n. 80/1984;

all'ulteriore importo di lire 150 miliardi si farà fronte attraverso la riprogrammazione delle residue disponibilità già destinate ai progetti strategici di cui alle premesse.

Con successiva deliberazione sarà definito il quadro dei finanziamenti, a fronte della puntuale individuazione degli interventi da realizzare.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 48

94A2461

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Direttive per gli interventi nel settore aeronautico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la propria deliberazione del 15 aprile 1986 che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorità e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;

Visto, in particolare, il secondo comma della legge n. 808/1985 che demanda a questo Comitato il compito di aggiornare, sulla base dell'istruttoria del comitato tecnico per lo sviluppo dell'industria aeronautica, gli indirizzi e gli obiettivi generali per la politica del settore;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237 che, ai commi 4, 5 e 6 dispone il rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico;

Vista la nota del 16 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo

tempo stabiliti dal Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica;

Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1994;

Considerata l'opportunità di individuare criteri di selezione e di graduatoria, nonché di determinare livelli di incentivazione ai finanziamenti dei programmi aeronautici con elementi maggiormente rappresentativi della validità economica e finanziaria delle imprese e dello sviluppo del settore;

Rilevato che le finalità e le procedure stabilite per la legge n. 808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilità di sovrapposizioni procedurali con altri sistemi incentivanti;

Ravvisata la necessità di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate recentemente dalla politica comunitaria e da quella nazionale, e alle esigenze attuali dell'apparato produttivo nazionale;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive:

1) *Condizioni di ammissibilità.*

1.1. La legge opera, con riferimento alla partecipazione di imprese italiane a programmi aeronautici in collaborazione internazionale, per le seguenti attività:

a) elaborazione di programmi, esecuzione studi, progettazioni e sviluppi, realizzazioni di prototipi, prove, investimenti per l'industrializzazione e avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) produzioni di serie;

c) vendita dei prodotti ai clienti finali.

1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma della legge n. 808/1985 sono considerate imprese con attività principale nel settore aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici è per oltre il 50% dovuto ad attività di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché parti degli stessi.

Per i rami di azienda — istituti con apposita deliberazione legalmente valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali — la predetta percentuale del 50% sara verificata, nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

Nella fase di costituzione delle contabilità sezionali si farà riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio delle aziende preesistenti.

Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende, preesistenti.

1.3. Le attività di cui al precedente punto 1.1. devono riferirsi a progetti industriali relativi a costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale sulla base di specifici accordi industriali.

Tali programmi sono considerabili solo se:

riferiti a nuovi prodotti aeronautici, ovvero a prodotti che presentino un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti preesistenti;

la partecipazione agli stessi delle aziende italiane non si limiti ad un rapporto di mera fornitura.

1.4. Le nuove attività di programma devono essere avviate entro tre mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 808/1985;

1.5. I programmi avviati anteriormente alla data della presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte dei costi sostenuti successivamente, purché le attività ancora da realizzare sulla fase di programma oggetto della domanda stessa, come specificate nel successivo punto 3.1., non siano inferiori al 70% dei costi totali della suddetta fase.

1.6. La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi internazionali potenzialmente concorrenti dovrà essere valutata con particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialità di penetrazione dei mercati ed alle possibilità di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.

2) *Criteri di selezione e graduatoria.*

Sono considerati prioritari, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 808/1985, quei programmi nei quali ricorrano almeno tre dei sottoindicati requisiti:

a) non prevedano corresponsione di quote d'ingresso da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero;

b) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti prodotti innovativi e di conseguenza caratterizzati da un elevato rischio tecnologico;

c) prevedano la equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi, fino alla certificazione finale dei prodotti;

d) comportino un rilevante grado di rischio industriale in rapporto ai maggiori tempi di ritorno dell'investimento ed a più elevati «coefficienti di pareggio» (intesi come rapporti fra punto di pareggio finanziario e serie totali da produrre);

e) richiedano adeguata capacità gestionali a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;

f) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente aeronautici per almeno il 50% delle serie da produrre o per un periodo di tempo pari alla metà della durata totale del programma produttivo;

g) favoriscano l'occupazione qualificata e lo sviluppo tecnologico, in particolare nelle strutture industriali aeronautiche presenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, specificatamente nelle aree meridionali.

La data di ricezione delle istanze presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituirà elemento di priorità solo per quei programmi nei quali ricorrano lo stesso numero di requisiti fra quelli sopraesposti.

3) *Criteri per le modalità dell'istruttoria.*

3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le domande dovranno essere presentate separatamente con riferimento alle attività precedentemente descritte al punto 1.1., lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Le domdande presentate per le attività di cui al punto 1.1., lettera *a)*, della presente delibera potranno essere presentate anche separatamente per ciascuna delle seguenti fasi:

esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e prove;

industrializzazione;

avviamento alla produzione.

3.2. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge, i costi relativi ad immobili, impianti generali, mobili ed arredi, nonché le quote di programma delle imprese italiane subcommesse all'estero.

Qualora la quota di programma dell'impresa italiana sia subcommessa all'estero per oltre il 25%, il programma stesso non sarà agevolato.

3.3. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formula il proprio parere sul programma presentato, con particolare riferimento ai criteri indicati al precedente paragrafo 2 della presente delibera.

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 esprime, altresì, la valutazione circa il livello «elevato», «medio», ovvero «basso» da attribuire ai singoli programmi, con riferimento alle finalità indicate dalla legge ed agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo Comitato, ai sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985.

Ai fini dell'attribuzione del livello, il programma — impostato secondo parametri ottimali di validità economico-commerciale — dovrà rispondere:

per il livello «elevato»: ad almeno cinque dei criteri di cui al punto 2) unitamente al perseguimento del saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore;

per il livello «medio»: ad almeno quattro dei criteri di cui al punto 2).

A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge n. 808/1985, differenti entità d'intervento, e più precisamente:

per i benefici di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985, rispettivamente il 100%, 90% e 75% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e il 100%, l'80% ed il 60% per quelle localizzate nelle restanti aree del territorio nazionale;

per i benefici di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge n. 808/1985, rispettivamente contributi pari al 70%, al 60% ed al 50% del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (ob. 1); per le iniziative localizzate nelle restanti aree la misura è rispettivamente del 60%, del 50% e del 40%.

3.4. Per i programmi ammessi ai benefici della legge da questo Comitato, i cui costi sono stati giudicati congrui dal Comitato *ex* art. 2 della legge n. 808/1985, il Ministero dell'industria — acquisita la documentazione giustificativa ritenuta necessaria — può autorizzare l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce «imprevisti» per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.

Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, soprattutto nel particolare momento recessivo del settore, saranno autorizzati — limitatamente al periodo 1993/1996 — direttamente dagli uffici ministeriali, acquisita la necessaria documentazione giustificativa nonché una analitica relazione tecnica redatta da un esperto tecnico esterno di notoria qualificazione, trasferimenti compensativi — che risultano coerenti con l'impostazione iniziale del programma — fra voci di costo sia nel corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma.

Attesa la ricordata situazione di crisi del settore, già in atto dal 1991, le procedure di cui sopra — previa la valutazione definitiva del Comitato *ex* art. 2 della legge n. 808/1985 — potranno essere estese alle domande riferite a programmi ammessi alle agevolazioni a partire dal 1991.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 47

94A2462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 36 del 14 febbraio 1994.

94A2528

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 14 aprile 1994

Dollaro USA	1633,39
ECU	1845,73
Marco tedesco	953,81
Franco francese	278,94
Lira sterlina	2409,58
Fiorino olandese	849,84
Franco belga	46,347
Peseta spagnola	11,748
Corona danese	243,63
Lira irlandese	2344,24
Dracma greca	6,511
Escudo portoghese	9,341
Dollaro canadese	1186,19
Yen giapponese	15,668
Franco svizzero	1132,33
Scellino austriaco	135,58
Corona norvegese	219,99
Corona svedese	205,67
Marco finlandese	295,77
Dollaro australiano	1180,94

94A2529

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14877.XVJ(281) del 9 marzo 1994 i manufatti esplosivi denominati:

cannello a percussione VS-GP-1.1;
cannello a percussione VS-GP-1.2;
cannello a percussione VS-GP-1.3;
cannello a percussione VS-GP-1.4,

che la società Valsella Meccanotecnica intende produrre presso il proprio stabilimento in Castenedolo (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A2468

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione allo statuto della fondazione «Igino Betti», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1988, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 269, è stato modificato lo statuto della fondazione «Igino Betti» di Roma.

94A2469

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Venafro, Melfi e Manoppello

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 7682 del 2 dicembre 1993 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Venafro (Isernia) riportato in catasto al foglio 12, particella 832 (parte), per una superficie complessiva di mq 98.00

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 7683 del 2 dicembre 1993 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei terreni siti in comune di Melfi (Potenza) riportati in catasto al foglio 5, particelle 330, 339, 419, 338, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 547, 578, 579, 538, 580; foglio 6, particelle 184, 185, 276, 277, 278, 279, 280, 281; foglio 9, particelle 229, 230, 254, 260, 304, 364, 365, 372, 373, 380, 381, 387, 388, 397, 398 e particella 24 per una superficie complessiva di mq 44 973.

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 7724 del 3 dicembre 1993 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Manoppello (Pescara) riportato in catasto al foglio 8, particella 475, per una superficie complessiva di mq 470.

94A2470

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Palagianello

La giunta della regione Puglia, con atto n 959 del 21 febbraio 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/80, con le prescrizioni e modifiche di cui al parere del C.U.R. - Comitato urbanistico regionale n. 13/A del 9 marzo 1993, il piano regolatore generale del comune di Palagianello (Taranto), adottato con deliberazione del consiglio comunale n 231/88.

94A2471

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di giurisprudenza

diritto pubblico dell'economia

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5 della legge n 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo

94A2472

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e della legge 24 dicembre 1993, n 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bari è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

grammatica greca.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2473

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di scienze nautiche dell'Istituto universitario navale di Napoli si è reso vacante un posto di ruolo di prima fascia per la disciplina sottoindicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

meteorologia e oceanografia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2474

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di scienze nautiche dell'Istituto universitario navale di Napoli si è reso vacante un posto di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottoindicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

sicurezza della nave.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A2475

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189